



COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia Sud Sardegna

Ordinanza 12 del 10/06/2022

Istituzione divieto di accesso, di transito e di sosta nel centro urbano

IL SINDACO

VISTO il Nuovo Codice della Strada, ed in particolare l'art. 5, comma 3, secondo il quale, per la regolamentazione della circolazione stradale, gli enti proprietari provvedono con ordinanze motivate emesse dagli organi competenti secondo e nei limiti previsti dai successivi art. 6 e 7;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, e in particolare l'art. 1, comma 1, seconda parte, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico;

VISTO

- il disposto dell'art. 7, comma 1, lett. a) C.d.S., secondo cui, i Comuni nei centri abitati possono, con ordinanza sindacale, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- l'art. 7 comma 9 seconda parte ai sensi del quale "In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta";

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la delibera di Giunta Comunale nr. 65 del 16/06/2021 - "Zona a traffico limitato nel centro storico, approvazione delimitazione";

VISTE le linee Guida MIT sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato del 28 Giugno 2019;

CONSIDERATO che annualmente, in particolare nel periodo estivo, sulla base delle decisioni assunte dalla Giunta Comunale, è istituita la zona a traffico limitato per determinate fasce orarie della giornata, vie e piazze del centro abitato, al fine di favorire iniziative di animazione urbana, di rilancio commerciale e di opportunità nei confronti dei turisti;

DATO ATTO CHE in attesa della definizione del provvedimento di Giunta previsto dall'art. 7 comma 9 del Codice della Strada, si è riscontrato un elevato numero di turisti riversatisi nel centro storico, che comporta un elevato rischio per la promiscuità della viabilità pedonale e

stradale;

RITENUTO pertanto di dover salvaguardare la sicurezza pubblica con l'adozione di un apposito provvedimento d'ordine in attesa dell'adozione del provvedimento di Giunta Comunale;

VISTI gli esiti del Comitato di Pubblica sicurezza organizzato dalla Prefettura di Cagliari svoltosi in data 09/06/2022 in modalità telematica, con la presenza dei Comandi delle forze dell'ordine presenti sul territorio;

SENTITO il Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

ORDINA

ai sensi dell'art. 7 comma 9 seconda parte, l'istituzione temporanea e contingente del divieto di accesso, di transito e di sosta a tutti i veicoli dalle ore 19:00 sino alle ore 01:00 del giorno successivo, eccetto quelli autorizzati previsti dal Codice della strada e dalla normativa di settore, dal giorno sabato 11 giugno 2022 al giorno 30 giugno 2022, salvo l'adozione del provvedimento di Giunta Comunale previsto dall'art. 7 comma 9 del Codice della Strada, nel perimetro individuato dalle seguenti vie e piazze:

- Via del Mare nel tratto compreso tra la Piazza Incani e la rotatoria;
- Via Frau - Via Umberto I° nel tratto compreso tra la Via Marconi e la Via Pitzalis;
- Via Diana, con la sosta consentita secondo la segnaletica esistente;
- Via Garibaldi, con la sosta consentita secondo la segnaletica esistente;
- Via Galilei, con la sosta consentita secondo la segnaletica esistente;
- Via Pellico, con la sosta consentita secondo la segnaletica esistente;
- Via V. Emanuele, nel tratto compreso tra le vie Umberto e Via Giardini;
- Via Verdi, con la sosta consentita secondo la segnaletica esistente, dall'intersezione con via Vivaldi fino all'intersezione con via Garibaldi;
- Via Regina Margherita dall'intersezione con via Umberto I° fino all'intersezione con via Giardini, con la sosta consentita secondo la segnaletica esistente;

E' abrogato ogni precedente provvedimento in contrasto con la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

DISPONE

che la presente ordinanza, venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ex L. n. 69/2009 e s.m.i.;
- trasmessa al Prefetto e al Questore di Cagliari, al Comando Provinciale CC., alla Stazione dei Carabinieri di Villasimius, al Comando Provinciale G.d.F., al locale Corpo di Polizia Municipale;
- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. La non osservanza di quantodisposto con il presente provvedimento, presuppone la violazione dell'art. 650 del c.p.;
- che il presente provvedimento sostituisce ogni altra precedente ordinanza emessa non compatibile con la presente;

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) e dell'art. 4 Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Cagliari, entro il

termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro giorni 120 dallo stesso termine.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, contro le ordinanze che dispongono della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di giorni 60, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.

IL SINDACO
Gianluca Dessì